

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 27-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: NERI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 DEL CODICE PENALE, 30, COMMA QUARTO, DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N. 223, E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMessa DAL TRIBUNALE PENALE DI VARESE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 25 ottobre 1995

Presentata alla Presidenza il 7 dicembre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — Con ordinanza dell'11 ottobre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Varese ha ritenuto non manifestamente infondata la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione al procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Sgarbi per il reato di diffamazione col mezzo della stampa in relazione ad alcune frasi ingiuriose da questi rivolte nei confronti del deputato Bossi.

In particolare il collega Sgarbi avrebbe detto, all'indirizzo del *leader* della Lega Nord, che quest'ultimo era un « *capo banda che ha preso i soldi sporchi, animale, inutile cervello vuoto, bestia della politica, ladro, scemo, incapace di pensare, inesistente personaggio senza idee che governa con il furto* ». Tali affermazioni sono state rese nell'ambito della trasmissione televisiva, più volte citata in questi atti parlamentari, « Sgarbi quotidiani ».

Vale la pena di aggiungere, peraltro, come sottolinea lo stesso onorevole Bossi nello suo atto di querela e come ricorda il giudice per le indagini preliminari nella sua ordinanza, che le suddette frasi sono state pronunciate all'indomani del cosiddetto « ribaltone », in virtù del quale la Lega Nord ha tolto il suo appoggio

alla maggioranza che sosteneva il Governo Berlusconi.

* * *

La Giunta ha esaminato gli atti del procedimento nella seduta del 15 novembre 1995. Quanto al merito della vicenda occorre osservare che, sebbene le affermazioni del collega Sgarbi risultino indubbiamente assai forti e, a dir poco, sgradevoli, non può non rilevarsi che le medesime sono state rese in un contesto nettamente politico e nell'ambito di una polemica che opponeva due parlamentari esponenti di schieramenti che, all'epoca dei fatti, erano stati fino a pochi giorni prima uniti per trovarsi, poi, quasi improvvisamente contrapposti.

Il deputato Sgarbi inoltre avrebbe potuto proferire le stesse frasi in Assemblea (e probabilmente l'ha fatto) senza essere sottoposto ad alcuna sanzione, fatte salve ovviamente quelle interne all'ordinamento della Camera.

Per questi motivi la Giunta ha ritenuto, a maggioranza, che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

Sebastiano NERI, *Relatore*.